



Vai su [Banca Dati della Mediazione Civile](http://BancaDati della Mediazione Civile)

www.adrmedyapro.it

RG.11423-18

TRIBUNALE di ROMA

Sez.XIII° ORDINANZA ex art.5 co.II° decreti.lgs.28/2010

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva: Fermo restando ogni eventuale ulteriore provvedimento, si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (1) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo;

per il che si dispone un percorso di mediazione demandata. Nessuna delle parti potrà considerare acquisiti (all'eventuale sentenza) i contenuti delle indicazioni motivazionali.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.

Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.4.2020, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, **organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decreti.lgs.4.3.2010 n.28;**

con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decreti.lgs.4.3.2010 n.28), della controversia in atto. Va inoltre riaffermato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decreti.lgs.28/2010 come modificato dal D.L.69/2013 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermano alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente (2) ;

e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. **Ed inoltre consente l'applicazione dell'art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis (3)**

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

□ DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decreti.lgs.28/2010, della controversia;

□ INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui

all'art.4, co.3° decr.lgs.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona 4 , assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

□ INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall'art. 96 III ° cpc;

□ VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.4.2020 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;

RINVIA all'udienza del 12.10.2020 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 2.3.2020

AVVISI Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

1) Le parti non potranno non tenere conto delle disposizioni di cui al decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 che potranno orientarle verso un giusto punto di incontro. 2) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli

3)
<http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata-partecipazione-alla-mediazione-ordinata-dal-giudice.html>

<http://www.concormedia.it/2016/12/riciesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione-d-emandata-laddove-per-effettiva-si-richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/>

<http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf>

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx>

<http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n>

-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito
<http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/>

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice-deve-104316.php?preview=true>

<http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince-causa-merito-174313.php?uuid=AD7VGhi>

<http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/>

<http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf>

<http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-mediazione/>

<http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimo-moriconi-condannata-la-compagnia-di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte-attrice-per-non-essere-comparsa-in-mediazione>

<http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata>

<http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/>

<https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rende-latitante-alla-mediazione.asp>

4) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato con procura speciale per la mediazione da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli .